

	 Ministero dell'Istruzione e del Merito Istituto Comprensivo "Primo Levi" Via Palaverta, 69 - 00047 MARINO - Loc. Frattocchie (RM) Tel./Fax 0693540044 - C. F. 90049500581 - C.U: UF5D2G RMIC8A7009 - Distretto 40 - Ambito XV Email: rmic8a7009@istruzione.it - rmic8a7009@pec.istruzione.it Sito web: https://compensivoprimolevi.edu.it	 PNRR FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI  COESIONE ITALIA 21-27 SCUOLA E COMPETENZE
---	---	--

Circolare n.96

Al Personale Docente

Al personale ATA

Al Dsga

TRASMESSA VIA @TELEGRAM

PUBBLICATA IN <https://www.compensivoprimolevimarino.edu.it>

Oggetto: riduzione oraria per allattamento

Facendo seguito alle richieste pervenute e al fine di chiarire una materia che potrebbe essere oggetto di strumentalizzazione, si forniscono i chiarimenti di seguito riportati:

L'articolo 39 del DLGS 151/2001, stabilisce il diritto della lavoratrice, durante il primo anno di vita del figlio, a due periodi di riposo di un'ora ciascuno, anche cumulabili durante la giornata, quando l'orario lavorativo è superiore alle sei ore; nel caso di orario giornaliero inferiore a sei ore, la disposizione prevede invece una sola ora di riposo. La natura di tali riposi è chiarita dal comma 2 dello stesso articolo 39, che stabilisce che essi debbano essere "considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro".

Dalla formulazione utilizzata dal legislatore, quindi, si evince che le ore di riposo in questione possono concorrere a determinare la durata dell'orario di lavoro strutturale, quindi indirettamente ad una riduzione di un orario di lavoro effettivo stabilito per contratto.

L'INPS nella circolare n. 95bis/2006 precisa che "ai fini del diritto ai riposi giornalieri di cui trattasi (e al relativo trattamento economico), va preso a riferimento l'orario giornaliero contrattuale normale - quello, cioè, in astratto previsto- e non l'orario effettivamente prestato in concreto nelle singole giornate."

Quindi per il personale docente, l'orario di lavoro da prendere in considerazione è quello definito nell'art. 43, comma 5, del CCNL 2024 "Nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola primaria e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti della scuola primaria, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, esclusivamente alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni. Nell'ambito delle 22 ore d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa è destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni con cittadinanza non italiana, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari".

Ne consegue che sono escluse dal calcolo le ore di cui all'art. 44 del CCNL 2024 (che ha abrogato l'art. 29 del CCNL 2007) ovvero le attività funzionali all'insegnamento.

Tale indicazione è anche suffragata da Italia Scuola, casa editrice di riferimento per la normativa scolastica.

Marino, 21/10/2024

Il dirigente scolastico

Francesca Toscano

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993*